

COMUNE DI GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia
CONTRATTO DI CONCESSIONE
DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE
piccolo bar in loc. "Casinò"

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno _____ (___) del mese
di _____ in Gardone Riviera nella Residenza Municipale, piazza Scarpetta n. 1 ,
con la presente scrittura privata

FRA

- Il COMUNE DI GARDONE RIVIERA (Cod. Fiscale 00368800173- p. IVA n.0057820982), di seguito
definito Concedente, con sede in piazza Scarpetta n. 1, rappresentato
, domiciliato per le sue funzioni, presso la Residenza Municipale, il quale interviene in nome, per
conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Gardone Riviera ed in esecuzione alla
determina dirigenziale n. ____ del __. __;

E

- _____, nato a _____ il __/__/_____
domiciliato a _____ in Via/Piazza _____, (C.F.:
_____ e P.IVA: _____) di seguito indicato
come "Concessionario"
congiuntamente, in avanti definite le "parti"

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n.... assunta in data 2 marzo2017 il Consiglio Comunale ha approvato il "piano della
valorizzazioni degli immobili comunali"
- con determina dirigenziale n. _____ del..... è stata approvato il "bando di gara" per la concessione a titolo
oneroso di un immobile commerciale per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande in località "Casinò" corrente sotto l'insegna di "Luonge bar Casinò";

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Comune concede a _____, che accetta, l'immobile " Lounge bar Casino" situato lungo la
Strada Statale 45/bis al km 73+326, di fronte all'ex "cinema Casinò", nelle immediate vicinanze del lago,
identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa n. 20, particella n. 3680, cat C/1 classe 6,
individuato nell'allegata planimetria affinché lo usi, lo custodisca e lo conservi con la diligenza del buon
padre di famiglia (art. 1803 e 1804 c.c.) per adibirlo a bar, nel rispetto di quanto previsto dal bando e dal
progetto presentato in sede di gara.

L'immobile è concesso e consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto al Concessionario
per aver effettuato i debiti sopralluoghi e visionato i documenti di gara che si intendono qui richiamati. Il
Concessionario, pertanto, espressamente accetta il fabbricato nello stato di fatto in cui si trova, senza
avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione ed a vizi, difetti o vincoli palesi ed occulti.
L'immobile dovrà essere restituito al Concedente al termine della concessione in perfetto stato di
conservazione con la ristrutturazione effettuata, salvo il deterioramento od il consumo risultanti dall'uso
delle cose in conformità al contratto.

Il Comune non è tenuto ad alcun risarcimento, qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da
pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

Sarà cura del Concessionario provvedere ad allestire l'immobile con arredi, attrezzature e quant'altro occorra
per renderlo idoneo all'utilizzo da questi individuato.

Al termine o in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il Concessionario provvederà a
propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, a rimuovere quanto da esso installato ed alla rimessa
dell'immobile in pristino stato, libero e sgombero da qualsivoglia oggetto comunque entro 90 giorni dalla
conclusione del contratto di concessione (salvi i lavori di miglioria acquisiti in proprietà dall'Ente) o, fatto
salvo diverso accordo con l'Amministrazione comunale.

Nessun indennizzo o rimborso verrà riconosciuto dal Concedente al Concessionario per nessuna ragione né
per alcun titolo.

Art. 2 - Destinazione

L'immobile viene concesso esclusivamente per gli usi indicati nell'Offerta Progettuale presentata in sede di gara dal Concessionario ed accettata dall'Amministrazione concedente.

Il Concessionario dovrà munirsi delle prescritte licenze di esercizio, autorizzazioni, nulla osta e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all'uso del predetto immobile.

Ogni modifica rispetto alle attività indicate nell'Offerta Gestionale dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto al Comune di Gardone Riviera – Servizio Patrimonio - ai fini della relativa autorizzazione. Nel caso in cui non venisse data comunicazione al Concedente delle modifiche all'uso effettuate od alle attività insediate, il Concedente potrà esigere la restituzione immediata dell'immobile, restando impregiudicato il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento senza che l'Ente sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, mediante sottoscrizione di apposito "verbale di riconsegna" nel quale si darà atto dello stato di fatto dell'immobile stesso.

La presente concessione non potrà essere oggetto di cessione o sub-concessione a terzi.

Le modifiche societarie del Concessionario dovranno essere tempestivamente notificate al Concedente.

È consentito il subentro nella concessione in caso di cessione dell'attività o dell'azienda, previa comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Patrimonio dell'Ente da effettuarsi almeno 90 giorni prima del subentro stesso. In questo caso il Concedente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto od alla conservazione dell'efficacia della concessione, nei 60 giorni successivi, con effetti risolutivi della presente concessione, laddove non risultino sussistere i requisiti richiesti dal bando di gara di cui alla determina dirigenziale n. ____ del _____.

Le parti danno atto che gli impegni di cui al presente atto sono da considerarsi contrattualmente essenziali e, pertanto, il loro inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. produce gli effetti dell'eventuale risoluzione del presente contratto.

Qualunque violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l'incameramento integrale della cauzione, salvo il diritto ai maggiori danni subiti. In tale caso l'immobile dovrà essere riconsegnato, mediante "verbale di Riconsegna", libero da persone e cose, nello stato in cui si trova senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Art. 3 - Durata della concessione

La Concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed avrà una durata di anni 6 (sei), allo scadere dei quali scadrà di diritto senza necessità di preventiva disdetta.

Nel caso il Concessionario decida di recedere dal contratto, prima del regolare termine sopra-indicato, la riduzione del canone prevista ai sensi dell'art 4, a compensazione del valore delle opere di manutenzione straordinaria effettuate direttamente dal Concessionario e definite negli elaborati di gara, verrà riconosciuta solo parzialmente in proporzione alla durata della concessione. Tutte le spese sostenute per gli interventi realizzati, a titolo di manutenzione straordinaria dell'immobile, e non ancora scomputate rimarranno quindi a totale carico del concessionario, che non potrà vantare alcuna pretesa di rimborso.

Eventuali interventi eseguiti dal concessionario, a titolo di migliorie e addizioni, finalizzate ad una ottimale conduzione e gestione dell'attività restano, in ogni caso, acquisite al patrimonio pubblico senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso dell'amministrazione, e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 c.c., salvo sempre per il Concedente il diritto di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui li ha consegnati.

Alla normale scadenza, non spetterà al Concessionario nessun compenso, rimborso o indennità per alcun titolo, nessuno escluso od eccettuato. Salvo diverso accordo tra le parti, mobili, arredi, materiali e quant'altro presente all'interno dell'immobile, di proprietà del Concessionario, dovranno essere sgomberati a cura e spese del Concessionario che dovrà restituire l'immobile perfettamente conservato con tutte le eventuali migliorie apportate senza alcun onere per il Comune.

Alla scadenza della Concessione, verrà redatto il "verbale di riconsegna" che dovrà essere sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario; a partire dalla data di sottoscrizione del predetto verbale il Concedente riacquisterà la detenzione dell'immobile con ogni responsabilità di custodia ad essa relativa.

Art. 4 - Canone di concessione

Il canone di concessione è determinato in € _____ (euro ____ virgola _____) annui, oltre agli oneri fiscali.

Al canone di concessione, così come sopra indicato, sarà detratto il valore delle opere di manutenzione straordinaria effettuate direttamente dal Concessionario e definite negli elaborati di gara. Detto valore sarà detratto in rate di uguale importo nei 6 (sei) anni di durata contrattuale della concessione.

La riduzione del canone nei limiti sopra precisati decorrerà dal mese successivo alla presentazione della documentazione contabile e delle dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici realizzati, a comprova dei lavori eseguiti con relativa attestazione di corretta esecuzione accertata dall'Ufficio Tecnico del comune di Gardone Riviera.

Il canone va aggiornato annualmente, a partire dalla seconda annualità, nella misura percentuale del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Il canone deve essere corrisposto in tre rate quadrimestrali anticipate di pari importo, con scadenze il _____, il _____ ed il _____ di ogni anno.

L'aggiornamento del canone diverrà operante senza necessità che il Concedente ne faccia formale richiesta.

In caso di ritardato pagamento del canone, trascorsi 10 (dieci) giorni di tolleranza il Concedente avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, costituisce motivo di risoluzione del contratto e dà luogo alla automatica messa in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Fino alla data di riconsegna dell'immobile, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere il canone di concessione nonché al risarcimento del danno qualora la detenzione dell'immobile si protragga oltre il termine di riconsegna.

Art. 5 - Esecuzione dei lavori

Il Concessionario si impegna ad eseguire, entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto, sotto la propria responsabilità ed a regola d'arte, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria indicati nella procedura di gara il cui valore è stato quantificato in via preventiva dall'Ufficio Tecnico comunale.

Il Concessionario si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, a dare avvio agli interventi di manutenzione straordinaria.

Il mancato rispetto di tali obblighi costituirà motivo di risoluzione contrattuale.

In relazione a quanto sopra il Concessionario dovrà provvedere, a proprio esclusivo onere e rischio, alla stesura - tramite uno o più progettisti abilitati - di tutte le fasi di progettazione e delle relazioni necessarie per l'inizio dei lavori, da redigersi secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto a:

- ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività di gestione, restando in ogni caso vietata al Concessionario la possibilità di iniziare le attività all'interno dell'immobile se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni e, comunque, aver adempiuto a quanto prescritto ex legge;
- garantire che le imprese esecutrici di interventi edili e/o impiantistici sull'immobile siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia;
- produrre all'Ente la documentazione necessaria attestante l'avvenuta ultimazione di tali interventi e la corretta esecuzione degli stessi.

Il Concessionario assume il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del d.lgs.n. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare all'Ente il nome e la ragione sociale della ditta/e esecutrice/i e le successive eventuali variazioni che dovessero intervenire.

In ogni caso le imprese, oltre a dover essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovranno possedere i requisiti della vigente normativa antimafia e dovranno osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'osservanza di quanto sopra potrà essere verificata in qualsiasi momento dal Concedente, il quale potrà richiedere all'impresa tutta la documentazione occorrente.

Il Concedente resta, comunque, estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti senza che si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta del Concedente. A tal fine, il Concessionario manleva il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario si obbliga altresì ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i necessari collaudi, certificazioni, compresi i necessari rinnovi.

Sono, altresì, a carico del Concessionario gli ulteriori lavori necessari in relazione all'uso specifico cui l'immobile è destinato, in relazione ad eventuali nuove normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto.

Art. 6 - Obblighi del concessionario

Il Concessionario dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla fornitura delle attrezzature e degli arredi necessari per avviare l'attività esercitata.

Il Concessionario dovrà altresì garantire l'apertura dell'attività per almeno 20 ore settimanali calcolate su base annua (= 1.040 ore annuali).

Art. 7 - Responsabilità

Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti ed omissioni del Concessionario, di suoi dipendenti o di terzi.

Per tutta la durata del presente contratto, il Concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, liberando il Concedente, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

Il Concessionario risponde del perimento e del deterioramento dell'immobile avvenuti nel corso della concessione, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

Art. 8 - Manutenzione

Il Concessionario è tenuto a mantenere l'immobile e le aree di pertinenza affidategli in gestione in ottimo stato di conservazione e dovrà provvedere con tempestività a tutti i lavori ed opere di manutenzione, a lui spettanti, che si rendessero necessarie in modo da restituirlo alla scadenza in buono stato di efficienza.

Le spese per la "manutenzione ordinaria" sono a carico del concessionario, gli interventi di "manutenzione straordinaria" a seguito dell'inizio dell'attività sono a carico del Concedente che provvederà entro un ragionevole lasso di tempo.

Sono, inoltre, a carico del Concessionario tutti gli accorgimenti e le riparazioni dovuti ad un non corretto utilizzo dei locali.

Art. 9 - Revoca e Risoluzione

La concessione è sempre revocabile da parte del Concedente per i motivi previsti all'art. 21/quinquies della legge n. 241/1990.

Il Concedente potrà risolvere la presente concessione, oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, mediante comunicazione al Concessionario inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli impegni in essa contenuti,
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente contratto e nell'adempimento di quanto disposto dal bando di gara e nell'offerta da parte del Concessionario;
- mancata apertura dell'attività dichiarata al precedente art. 1 entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- mancato pagamento del canone di concessione come previsto nei precedenti articoli;
- cessione totale o parziale a terzi della concessione;
- gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza.

Nei casi di cui sopra, il Concedente potrà risolvere la concessione ai sensi dell'art. 1453 codice civile in base alla seguente procedura:

- il Concedente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile, ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera raccomandata, a sanare l'inadempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni; il Concessionario sarà tenuto, entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni, a porre rimedio all'inadempimento contestato ovvero a dimostrarne l'insussistenza.

Trascorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà risolto di diritto.

Qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi di cui al presente Contratto e, in ragione dell'entità dell'inadempimento, non sussistano i presupposti per la risoluzione della concessione ai sensi del presente articolo o il Concedente non intenda procedere alla risoluzione della concessione, si applicherà la seguente procedura:

- il Concedente provvederà ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera raccomandata, a sanare l'inadempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni; il Concessionario dovrà presentare le proprie contro-deduzioni ovvero porre rimedio all'inadempimento entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della suddetta contestazione; nel caso di mancato accoglimento delle contro-deduzioni del Concessionario ovvero nel caso in cui l'inadempimento persista, il Concedente applicherà, in ragione della gravità dell'inadempimento, una penale per ciascuna violazione.

In tal caso, qualora la penale non venga corrisposta a seguito di formale richiesta del Concedente, lo stesso potrà escutere le garanzie di cui al successivo articolo fatto salvo, come sopra indicato, il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni e l'obbligo del Concessionario di reintegrare la relativa garanzia per l'intero ammontare.

Art. 10 - Custodia

Il Concessionario è custode dell'immobile dato in concessione ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo secondo la vigente normativa; in particolare ex artt. 2050 e 2051 cod. civ.

Il Concessionario dovrà, pertanto, provvedere a propria esclusiva cura e spese e sotto la propria responsabilità alla custodia e vigilanza dell'immobile stesso.

Il Concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare al Comune da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo secondo la vigente normativa.

Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell'immobile stesso nei confronti di persone o cose.

Il Concessionario assume altresì ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa derivare in dipendenza dei lavori svolti sull'immobile ed assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ.; si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell'attività che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.

Sono, inoltre, a carico del Concessionario, per quanto attiene le attività di impresa esercitate nell'immobile, tutti gli interventi necessari per l'adeguamento dei locali affidategli in gestione, alle vigenti norme e misure di sicurezza secondo le norme vigenti in materia ed ogni altro onere e responsabilità connessi per le incombenze ed adempimenti previsti dal decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i, nonché il D.U.V.R.I ai sensi delle disposizioni normative vigenti .

Art. 11 - Accertamenti

I funzionari dell'Amministrazione comunale potranno accedere, previo avviso anche telefonico al Concessionario, all'immobile oggetto di concessione per effettuare verifiche e controlli sull'esecuzione dei lavori e sulla gestione dell'attività nonché accertamenti e operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

Le eventuali misure e controlli potranno anche essere effettuati in contraddittorio con il Concessionario.

Art. 12 - Spese

Sono a carico del Concessionario, per tutta la durata della concessione, le spese relative ai consumi delle utenze, quali: energia elettrica, acqua, riscaldamento/raffrescamento, telefono, linee fonia e dati oltre a tutte le tasse e imposte dovute.

Il Concessionario, prima della stipula del presente atto, dovrà provvedere all'allacciamento e/o alla intestazione a proprio nome di tutte le utenze facendone richiesta agli Enti interessati e dovrà produrre al Concedente la documentazione che dimostri l'avvenuta attivazione e intestazione dei contratti.

Art. 13 - Assicurazioni

Il Concessionario si impegna a stipulare presso primaria compagnia di assicurazione apposite polizze assicurative ai fini di garantire:

1) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il comune di Gardone Riviera) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad Euro 500.000,00 per sinistro.

La polizza assicurativa dovrà, inoltre, prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, delle aree esterne di pertinenza, delle strutture e dei beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il gestore che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni derivanti da colpa grave del Contraente /Assicurato nonché dolo e/o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

2) Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni in concessione dal Comune.

I beni di proprietà del Comune o da esso messi a disposizione per la presente concessione sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi.

Il Concessionario rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà del Concessionario stesso o da esso tenuti in uso, consegna o simili e si impegna a stipulare una propria polizza incendio e rischi accessori, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi delle polizza stessa.

Il Concessionario, all'atto della stipula del presente contratto, consegna copia delle polizze unitamente alla quietanza del pagamento del premio. Sarà cura e premura del Concessionario inviare le successive quietanze.

Art. 14 - Garanzie

Il Concessionario, contestualmente alla stipula del presente contratto, presta una cauzione con una durata annuale a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto per un ammontare pari a 4 mensilità del canone della concessione.

Il Concessionario si impegna a rinnovare detta cauzione, in assenza di svincolo, anno dopo anno, per tutta la durata della concessione (anni sei)

Detta cauzione verrà restituita alla normale scadenza contrattuale a seguito di una verifica dell'integrale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario.

In tutte le ipotesi di decadenza previste nel contratto e nei casi di gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, l'Ente incamererà la cauzione senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante.

Art. 15 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti il presente contratto per bolli, registrazione ed eventuali altre imposte o tasse di qualsiasi genere sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa alcuna verso il Comune.

Art. 16 - Registrazione

1. Si chiede la registrazione del presente contratto presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia ai sensi di legge.

Art. 17 - Disposizioni finali

Qualsiasi modifica della presente concessione sarà valida solo se risultante da un atto debitamente sottoscritto.

Per ogni effetto del presente contratto, il Concessionario elegge espressamente domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Concedente ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Tutte le comunicazioni da effettuarsi in dipendenza del presente contratto, se non diversamente specificato, dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate a mezzo PEC; le medesime si riterranno correttamente eseguite se inoltrate agli indirizzi opportunamente di qui appresso indicati:

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente in via esclusiva il foro di Brescia.

Letto approvato e sottoscritto